

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 10 Giugno 1854

OGGETTO

Approvazione provvisoria del Codice di Procedura Civile

Art. 1°

Il Codice di procedura civile da pubblicarsi in conformità dell'articolo terzo della presente legge è approvato, ed avrà esecuzione cominciando col giorno primo di aprile mille ottocento cinquanta cinque.

Nella sessione Parlamentare dell'anno mille ottocento cinquanta otto sarà posta in deliberazione la revisione di esso Codice.

Art. 2°

Un esemplare stampato di detto Codice firmato dal Re e controfirmato dal Guardasigilli servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese firmata dal Guardasigilli.

Art. 3°

La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato per essere depositato nella Sala del Consiglio Comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 4°

Avanti il giorno primo d'aprile mille ottocento cinquanta cinque, sarà determinata per legge la tariffa dei diritti dovuti ai Segretari ed agli Uscieri, e degli burocrati degli Avvocati, dei Procuratori e dei Periti per gli atti di rispettiva loro pertinenza contemplati nel Codice stesso, e l'operanza di questa legge comincerà al tempo stesso che il Codice avrà la

7
sua esecuzione.

Prima del gennaio mille ottocento cinquanta cinque, sarà dal Ministero presentata al Parlamento la legge ordinatrice dei Consigli di Ci e degli Uscieri.

Art. 5°

Col primo giorno di aprile mille ottocento cinquanta cinque i Tribunali di Prima Cognizione, i Magistrati d'Appello, ed il Magistrato di Cassazione assumeranno rispettivamente il titolo di Tribunali Provinciali, Corti d'Appello, e Corte di Cassazione.

Torino addì 10 Giugno 1854

Il Presidente del Senato del Regno
Manno

Signori,

Il progetto del Codice di procedura civile che nel passato anno venne dalla Camera approvato, ottenne in questo giorno ^{unbr.} l'approvazione del Senato, ed io fento per tempo in mezzo recomi a premura di riprodurlo in questo recinto, perche è desiderio vivissimo del Governo che ~~il~~ ^{veduto} ~~si~~ venga definitivamente approvato prima che sieno intermesse le tornate del Parlamento onde per mano degli altri lavori legislativi e regolamentari che Deggiono formarne il complemento, tantoche si possa attuare con pieno effetto questa necessaria ed aspettata riforma.

Io non enterei, o Signori, a rendervi particolarmente ragione delle modificazioni che il Senato adottando l'arrivo della sua Commissione, ed ammettente il Ministero introdusse con innegabile utilità, nel detto progetto perche delle piu essenziali ^{per noi} fu un ~~compendio~~ cenno nel rapporto gia pubblicato che accompagna la presentazione, dovatai rinnovare

7. E sarebbe anche un
buon lavoro il
ritornare a nuovi
e parzialmente le
materie di esse
proposte e metterle
in rilievo i pregi.

in questa Sezione della legge al
Senato, ed i processi verbali della
Commissione Senatoria che furono esi-
mentati alle stampe possono larga-
mente soddisfare ad ogni desiderio
in proposito. ^{10.} Direi ~~finalmente~~ ^{che}
il governo è ben lungi dal
partecipare a certi individui timo-
rosi costantemente espressi, ~~in~~ senza
fallo un ottime intenzioni, che questo
codice, anziché produrre un reale
miglioramento dello stato presentaneo
della nostra procedura, non sia
per eccitare un maggior numero di
questioni, e fomentare una repro-
bazione tanto più viva quanto
precoce ne fu l'aspettazione,
e che finalmente non può né
anco soddisfare l' ^{espresso} ~~altro~~ desiderio
che nella elaborazione del progetto
fuori presa per norma una legge
straniera, redarguita di molte
imperfezioni, ^{sia invece di} anziché ~~limitarsi a~~
richiamare la nostra procedura a
suoi principii, modificando le
generalisime costituzioni, e codificando le
massime dei Magistrati.

Io non sono per intendere che il
noto asserimento di Mucchiarrelli che
si debbano ridurre sovente le
cose ad principii loro, accennando alla
conservazione degli ordini politici, non
sia giustamente applicabile all'

intento di mantenere un sistema di legislazione civile
nella sua purezza, eliminando gli abusi che facevano
deteriorarla, e dal suo oggetto deviarla; ma
in questo proposito della nostra procedura le
cose sono talmente trascorse, e tanto si è
proceduto nella via delle innovazioni utili
costantemente ed ai tempi accorciati, che
il ritorno a quello antico ordine di cose
sarebbe ormai impossibile.

Le leggi sulla procedura sono per
natura loro secondarie dovendo servire all'
attuazione delle leggi civili propriamente
dette, che sotto un tale aspetto giustamente
si chiamano primarie. Quindi è che il
fatto della promulgazione di un codice
civile addebe ^{per} la necessità della
formazione di un codice di procedura
a quello corrispondente nella sostanza
nello spirito, e nella forma, la
quale necessità, che non ha motivo
di essere dimostrata, ingenera quella
tanto aspettazione che dura da
sedici anni, e che non può dirsi
esagerata, ma giusta e legittima e
tale da non essere, più oltre frus-
trata.

È chiaro pure che le generali
prospettive confermate ^{nelle} in quelle
parti che riguardano la procedura
fanno eccellenti avvisi rispetto ai
tempi, ma salva pure il vero, a
quell'antico edificio che cadeva a
brani a brani vennero aggiunti di

meno in mano nuovi compartimenti af-
fatto stranieri al primo Disegno, e
che male si accordavano con ciò
che rimanesse in piedi di retto,
sicché bisognava rinnovarlo dalle
fondamenta per renderlo ogni cosa ed
armonico.

... fatta etene che diventarono poi Giudici
di Mandamento

Ricordiamoci, o Signori, che a
tenore delle costituzioni i giudici delle
erano di fatto e si appellavano ordi-
nari, perchè, quantunque la legge
desse facoltà alle parti di
recare le cause di una certa en-
tità al Senato, e vi fossero molte
giurisdizioni eccezionali, la competenza
di ogni giudice era per sé amplissima,
abbracciando di regola ogni genere
di cause, ogni che si trattasse
di azioni penali, o di reati o inf-
ste senza limiti quanto al valore.
Ma l'editto 27. Febbre 1822.
venne a riformare la competenza dei
giudici standardizzati in guisa che
ogni restarono essenzialmente affini-
-lati ai giudici di pace di Francia.
E tuttavia il legislatore non si
dava pensiero di stabilire una procedura
che fosse accomodata a quel genere
di cause delle quali erano special-
mente chiamati a giudicare.
-A Solamente disponeva che / Art. 17 /
Davanti ai giudici di Mandamento le
parti avrebbero a comparire o personalmente

o per mezzo di promotori speciali, ed
è che la procedura rimase abban-
donata al loro arbitrio, ed a quello delle
parti. È di vero che Generali ^{istitu-}
zioni non ~~hanno~~ ^{usano} altri precetti per
la istruttoria di quelle date cause che
secondo le nuove regole di competenza
spettavano ai Giudici Mandamentali,
fuori quella / S. 11. Art. 2. Lib. 3. /
che si debba procedere in esse
sommariamente, e senza formalità
atti, ma in che debba consistere il
procedimento sommario non è dalla
legge dichiarato, e quindi quella
Direzione che loro paga più con-
venientemente.

Ora, tutto il primo libro del
Progetto è dedicato alla procedura
davanti ai Giudici di Mandamento,
e ^{mediante} una serie di bene intese
Disposizioni viene a riempire un
vuoto assai potente della legislazione,
e ^{per} ragguagliando ^{per} esso libro colle Dispo-
sizioni relative del codice francese
non è, a mio credere, conturbabile
l'ottenuto miglioramento.

Lo stesso Editto 27. 14. 1822.
abolì l'autorità dei Prefetti che
erano i Giudici ordinari delle città
e feudi, e giudici insieme delle
appellazioni per tutta la provincia;
creò i Tribunali collegati, così
detti di Prefettura, a similitudine di

è quindi i dati
facoltà ai giudici
di dare alle
procedure

Tribunali di prima istanza D. D.
Francia, nei quali venne concentrata
per regola generale, benché soggetta
a molte eccezioni sia rispetto
alle persone che alle materie, la vera
giurisdizione ordinaria, ed abili anche per
sempre le seconde appellazioni.
E tuttavia il Legislatore, a fronte di
cose radicali innovazioni non si dava né
ancor pensiero per allora di dettare per
Tribunali di nuova creazione un modo
di procedere appropriato al loro oggetto,
o più veramente, non potendo creare
ad un tratto una nuova legge di proce-
dura lasciava che i medesimi si accom-
unassero il meglio possibile alle regole
già esistenti, e specialmente al modo
di procedere che praticavasi dai
Senati, ~~senza~~ ^{intende} rimasero le cose regolate
con ordine inverso, perché ragion
vuole che in ogni sistema di procedura
sia principalmente ordinato il modo di
procedere davanti ai Tribunali di
prima istanza, ove di regole si
dece istruire tutto il processo, e
sia in appreso regolata la procedura
davanti ai Tribunali d'appello, ad
quali possono quindi applicarsi per
giusta analogia le stesse norme;
ed ~~come~~ appunto ~~si~~ venne
operando nel secondo e nel terzo libro
di questo progetto.

All'epoca stessa della

instituzione dei Tribunali collegiali venne
fra noi in vigore il sistema ipotecario
promulgato dalla legge 16. luglio 1822.
che lo tolse di pianta dalla legislazione
francese, ma però rigiuto in parte, e
massime in ciò che si dipartiva dal
suo tipo. Si volle infatti innestare
il nuovo sistema ipotecario sul tronco
antico, e perciò si mantennero quegli
interminabili giudizi di concorso, dem-
minuti di graduazione generale, dei
quali rimangono ancora oggidì nel
foro i rimasugli, i quali giudizi ven-
nero quindi aboliti dal Codice civile
che recò a maggior perfezione il
sistema della pubblicità e della
specialità delle ipoteche, traend. pro-
fetto per correggerne le menz. dalle
questioni che in Francia si erano
variamente agitate.

La procedura introdotta dalla
legge organica per le questioni ipotecarie
inseme rispetto alle appellazioni venne
così ampliando l'uso degli orali dibatt-
timenti, e quel mod. di formare l'
istruttorio della causa all' residenza dei
Tribunali collegiali, che è il perno della
procedura francese, febbene le pregiu-
dicate opinioni ed ~~esse~~ ^{esse} attaccamento
alle antiche abitudini impedissero nei
primi anni che succedettero all' editto
ipotecario, presso ad alcuni Magistrati, l'
attuazione della nuova procedura, cosicché

le cause di appellazione che oggi si
vengono spedite in una o poche udienze,
erano allora continuate nel modo antico
per mesi ed anni?

Alla promulgazione del Codice
civile venne immediatamente dicto
(Regie patenti 1. Marzo 1838.)
la istituzione del ruolo delle cause
assegnate a sentenza anche per i Ma-
gistrati Supremi, l'obbligo alle parti
di recapitolare e motivare le loro
conclusioni in fine di causa, e di
esporre all'udienza il fatto, e così
senza cessare l'abuso che le cause
assegnate a sentenza aspettavano lunga-
mente una decisione ad arbitrio del
Relatore, e che le più recenti
fossero talvolta decise le prime,
così venne a diradarsi il pericolo
che l'esito delle questioni potesse mai
dipendere dalle pregiudicate opinioni
di un solo fra i giudici, così le
sentenze cessarono di essere oracoli
talvolta misteriosi, alle quali si
accondiscendeva dopo qualche tratto di
tempo, e con dispendio delle parti se-
ne facevano la domanda e motivati. E
da quel tempo ancora comincio a sentirsi
meno l'ardore di differire troppo
lungamente dopo il dibattimento la
produzione delle sentenze, onde
sembrava alle parti se non effetto
non era, dimenticata la discussione.

3

L'Editto 19. Aprile
1861. venne poi ad introdurre nelle
procedura civile altre regole, e special-
mente rese necessarie la notifica-
zione delle sentenze alle parti nella
forma prescritta per le citazioni, abrogate
all'uso de' requisiti.

Le Regie patenti 24. Aprile
1863. statuiscono in seguito prossimamente
un modo di procedere nelle cause commes-
siali e diedero alla istruzione quelle
forme che il nuovo codice sarebbe ora
estendere con modificazioni migliorative
a tutte quante le controversie civili.

Finalmente l'Editto 30. Aprile 1864.
institui il Magistrato di Cassazione a
similitudine ancora della Corte di
Cassazione francese, e da tale istitu-
zione derivò la necessità di
surrrogare agli antichi giudici di
revisione quelli di revisione delle
sentenze a cui si volle procedere
col R. Decreto 28. Aprile 1868.

ma troppo imperfettamente, affinché
oltreché quella legge non venne
pubblicata in Savoia, e per tal modo
si diede luogo, senza volerlo, rispetto
alle provincie ultramontane ad una
diversità di trattamento che tuttora
esiste.

Ma tutte queste parziali im-
-modificazioni che si succedettero dal 1822. in
poi, iniziarono e radicarono fra noi

si abbozzarono nella più gran parte
quel sistema di procedura che ora
si vuole colorare e ridurre al
dovuto compimento. ~~ma~~ ^{ta} si può
dire che dal libro 3^o delle generali
costituzioni ove si trovano raccolte
le disposizioni relative alla procedura,
detrando ciò che riguarda la
rescrizione e la esecuzione delle sentenze,
i giudizj di concorso, e le ferie, e
~~tutto ciò che venne abrogato dall'~~
uso, o cadde in disuetudine, ben
poco dall' ~~art.~~ e ciò che rimane
ancora in piedi.

Sarebbe invece singolare che avremo
già un giudice civile, un giudice penale,
un giudice di procedura criminale,
formati sul tipo dei giudici francesi,
^{fu per lo stato veneto} ~~si regoli o si riputasse lo stato~~
l' esempio di quel giudice di proce-
dura civile, al quale pure si
conformarono prima di noi, e forse
più fedelmente, le due Sicilie,
Parma, Toscana, il Belgio, ed alcuni
Stati della Svizzera, e che le basi
del nuovo giudice si volevano ricercare
nelle massime dei Magistrati varie
ed incerte, o nelle decisioni raccolte
dal C. C. e dall' Abbeveria ignote
quasi a una parte del Regno,
o negli usi del Foro variante all'
infinito per ogni Magistrato o
Tribunale.

7. per

L

+ i intitolavano
+

Sero e che il codice di procedura
francese riproduce in gran parte le
disposizioni delle antiche ordinanze, e
massimamente di quella del 1667.
intitolata come anticamente i Decreti
dei Duchi di Savoia⁺, della
riformazione; ma in prova la bontà
intrinseca di quelle disposizioni che
poterono durare sì lungo tempo, e
resisterle nel codice di procedura
che vanta ormai un mezzo secolo di
vita! E se pure si volessero a
ragguaglio le nostre costituzioni colle
ordinanze francesi non sarebbe
difficile lo scoprire molti rap-
porti di somiglianza, perché
si sono molte regole di procedura
comuni ad ogni legislazione e
insomma fra quelle legislazioni
che hanno una ^{prima} primitiva radice
nel giure Romano.

Tutti i codici francesi, dopo
il primo impero ebbero a subire
più o meno gravi modificazioni, né
^{avvenne} ~~non~~ esente il codice di procedura,
ma le leggi 2. giugno 1841, e 21.
maggio 1842. si limitarono a prescri-
vere nuove regole quanto alle forzate
o volontarie alienazioni, ^{rispetto} alla
divisione, ed alla esenzione sulle
rendite, ^{la quale} ~~non~~ intatto il
rimanente, e così tutto che riguarda
di la struttura degli atti, l'ordi-
nata del procedimento.

Si dice
Infine pure che il codice di
procedura francese non suda fonte di
difetti, ma ^{per verità} ~~questi~~ difetti furono sovra-
-mente avvertiti, e gli autori del
progetto si argomentarono di emendarli.
Il maggiore dei difetti onde viene
arguita la procedura francese in cui
consiste che una causa già chiamata
all'udienza, possa improvvisamente
mutare d'aspetto, avendo una delle
parti troppo facile il mezzo di
sollevare incidenti, ed introdurre nuovi
mezzi di prova, per cui la decisio-
-ne della causa debbe essere di
necessità rimandata. Ma questo
difetto venne opportunamente eliminato
perchè il titolo del modo di
procedere trovasi coordinato in guisa
che è posto un limite all'arbitrio
della parte, perchè recata che sia
la causa sul ruolo d'udienza, lo
stato della medesima, salva qualche
ragionevole eccezione rimane invariabile
e così merce la detta ipotesi si
compie uno studio della procedura
che ne fuori effetti risponde all'
attuale assegnazione a sentenza come
notava l'onorevole mio antecessore
nel suo rapporto del passato anno.
Non potrei, o Signori, esten-
-dermi maggiormente a difendere
il progetto ^{da cui tutti} dal rimprovero d'aver
imitato il codice di procedura civile

1. di significar indefinita-
-mente l'attitudine
e di avviare anche
alle udienze nuovi
incidenti;

francesi, perchè le diffezioni di questo
furono appena allegate stando mi
generali. ed in poterli ne anco si
foderò dalla tacita che molte delle
disposizioni di esso codice fieno state
semplicemente trasferite nel progetto
senza emendarle e chiarirle pro-
fittando dell'esperienza all'effetto
di fare scomparire in molte delle
questioni a cui il medesimo diede
luogo nella sua intelligenza ed appli-
cazione, e che tutte verranno
rinnovate, e riprodotte presso di
noi non appena il nuovo codice
di procedura sarà attuato. perchè
di questi casi necessarij emendamenti
io non rinvenni traccia nei verbali
della Commissione Senatoria, e dall'
esame che io feci del progetto
comparandolo col codice francese,
e cogli altri moderni codici,
io trasi la convinzione che se
fuori imitazione non fu cieca
e servile, ma illuminata e libera
e per ogni modo razionale, non
si potendo evitare la imitazione
dove è suggerita dalla natura
delle cose, e dalla parità delle
circostanze.

Signori, le serie commis-
sioni che prima della promulgazione
dello Statuto prepararono coi loro studj
questo progetto, e principalmente quella
creata colle 16^e patenti 29. aprile
1843. della quale erano membri noti
l'Avvocato Generale, ed il Procuratore
Generale del Re non esitarono mai

1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

È di opinione per tema precipuo del
loro lavoro il Codice francese, né
mai conta che nel seno di
quei consigli vi fossero difetti in
proprio.

Promulgato lo Statuto, il primo
dei Ministri costituzionali, che tenne
i sigilli dello Stato avendo fatto vedere
il progetto formato dalla detta
Commissione nella sua relazione al
Re dell' 21. Marzo 1848. fatto
col tempo di pubblica ragione ma
manifestò il disappunto che aveva
formato di presentarlo al Parlamento
nella sua prima Sessione, sola-
mente giudicando necessario che fosse
prima riveduto da un'altra Commissione,
coll' intento di porlo in armonia
colle nuove istituzioni del
Paese, senza però risicare in
Dubbio la convenienza dell' adot-
tato sistema.

Il Magistrato del Regno a
cui vennero prima comunicati i
tre primi libri del progetto,
nei quali si contiene la struttura
ordinaria del processo, entrò
a fare osservazioni sulle singole
disposizioni del progetto, ma non
lo criticò rispetto alle sue
basi fondamentali.

Gli altri onorevoli miei
Antecessori, e massime i due ultimi
furono fermi nel pensiero di

promuovere l'approvazione dello stesso progetto
che ottenne il suffragio di questa
Camera nella passata Sessione, e quello
del Senato nella presente.

Perciò, bramando, che si compia
questa opera la quale si trova ora
condotta a così buon termine, io vi
prego, o Signori, che vogliate appro-
-vare questa legge, prima che dobbiate
intermettere i vostri lavori, e quindi io

l'Amministrazione sarà cura di
presentarvi in tempo la legge sulla
tariffa, che vuole essere certamente
approvata, sanzionata e promulgata
prima che la nuova procedura entri
in vigore. Si presenterà ugual-
-mente l'altra legge per l'ordi-
-namento dei giudizii e degli uffici,
ed avviserò in tutto che fosse neces-
-sario ed opportuno per agevolare l'
attuazione della nuova procedura.

Il Governo poi confida espe-
-sivamente nella fedeltà dei
Magistrati che sapranno avviare e
mantenere la genuina osservanza della
legge, perché, sommi ^{conosco} di ripetere
le autorevoli parole di quell'illustre
Michele L' Hospital che fu
cancelliere di Savoia prima di essere
cancelliere di Francia: il est bien
" certain que le magistrat est l'ame
" De la loy, c'est celui qui lui
" Donne la force, s'acquies, action

(17) De la reformation de la justice, Sicilien
partie pag. 102.

et mouvement, et sans lequel la loy
feroit comme chose morte et inutile.

Vi lo preme il timore che
la nuova legge di procedura non sia per
essere rettamente compresa ed eseguita
Dacolori che per proprio uffizio sono
chiamati ad esercitarla abitualmente
gli atti.

Il nuovo sistema trovasi già attuato
in ^{alcune} molte parti, cioè nelle cause
ipotecarie e nelle commerciali, che
anzi nel caso e nell'incerto della
regole attuali molti Tribunali adottano
il procedimento sommario
all'udienza e specialmente nella
Sicilia molto ritengono della procedura
francese; ^{è però} indubitato che
la furia in generale trovasi nelle
Provincie Piemontese - Liguria in
più favorevoli condizioni che non
fosse al tempo in cui venne posta
in osservanza il codice francese;
quando oltre alle nuove forme
del processo si dovette anche
usare uno straniero idioma.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

ASTENGO, DEVIRY, GALVAGNO, TECCHIO, CAVALLINI,
BRONZINI, BERSEZIO.*sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
nella tornata del 10 giugno 1854*

Approvazione provvisoria del Codice di procedura civile.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1854

SIGNORI,

La Commissione eletta dalla Camera compieva, or fa più di un anno, i suoi studi intorno al progetto di Codice di procedura civile che il Ministero avea messo innanzi il dì 22 marzo 1853.

Abbiain allora posto l'animo a designarvi il sistema del preparato Codice, a farne il riscontro colle leggi analoghe degli altri paesi, e a dinotare gli aiuti ch'ei prometteva alla buona amministrazione della giustizia.

Non ci piacque mandar per le stampe (come altri costumano) i *Verbali* della Commissione; tra perchè quel naturale divagamento di oscillanti opinioni, che emerge in cotali rendiconti, pare che scemi o la riverenza alla legge di poi sancita, o la fiducia nelle convinzioni di chi toglieva a propugnarla nel Parlamento; e perchè sono omai troppi gli arnesi in mano a coloro che nelle aringhe forensi presero il vezzo di rapportare, piuttostochè il testo ge-

(102-A) nuivo della legge, tutto ciò che fu detto e d'ora in ora pensato nella laboriosa compilazione della medesima.

Le modificazioni, che in quel tempo abbiamo recato allo schema di Codice proposto dal Ministero, erano di due specie. Parecchie cadevano sulle maniere e la collocazione delle frasi; e le altre concernevano all'intrinseco delle disposizioni contenute in qualche articolo del Codice.

Quelle ve le indicava da sè il materiale raffronto dello schema ministeriale con la nuova edizione per noi presentata il 23 maggio 1853.

Queste seconde, e le ragioni che ne condussero a suggerirle, vi venivano dispiegate in quella parte della nostra Relazione cui fu assegnato il nome di *Avvertenze ed Emendamenti*.

Ponete la ricordata edizione 23 maggio 1853 accanto all'ultima che il Guardasigilli vi sottoponeva nella tornata 10 giugno volgente; e senza più, rileverete le recentissime modificazioni che il Senato ha adottate (1).

Incoglieremmo forse nella taccia di pregiar poco il tesoro del tempo, se ci pigliassimo cura di darvi a mano a mano il conto scrupoloso di codeste varianti.

Bastivi che non travisano, nè anzi toccano menomamente al sistema che fu onorato de' vostri suffragi.

Vaglia il vero, esse non mirano salvochè a pochi punti specialissimi, e d'ordine (per così esprimermi) *secondario*, sopra i quali non nasce alcun pericolo dai dispareri. E già l'anno scorso, nel seno stesso della vostra Commissione, apparvero su que' punti e si mantennero vivi lungamente i dissidi; ma non valsero a mettere in forse un solo momento la unanimità con cui la Commissione accoglieva l'intiero Codice. —

Signori! Ne' Codici di *procedura* vano è lo sperare di poter prendere quelle vie ampie e sicure sulle quali camminano i compilatori de' Codici *del diritto*.

Poichè il *diritto*, come ogni vero, parte dalla natura delle cose, il lume delle conoscenze naturali non rade volte è sufficiente scorta

(1) Vedi anche la Relazione del Ministro al Senato, 13 maggio 1854.

a disvelarne i dettati. Indi quella certezza, quell'assoluto logico, con cui ci è dato definire in materia di gius civile.

Per lo incontro, dove trattasi di mera *procedura*, e' bisogna andar contenti non del vero assoluto, ma del *pratico*: non è a ricercarsi la *formola*, ma una *forma*; non cioè *l'astratto*, ma un *concreto*. Imperocchè le vie di esperire in civil società le nostre ragioni (vale a dir le *azioni giuridiche*) forza è che servano a due necessità opposte: al *semplice*, ossia alla *speditezza de' modi*; ed alla ponderatezza dell'*esame*. Con altre parole, vuolsi non condannar tosto chi ricusa, e non aggiudicar tardi a chi domanda; e scoprire talvolta il creditore eziandio in chi si difende, o il debitore in colui che rompe la mischia.

Federico di Prussia scriveva a capo del suo Codice: « Che siccome la ingiustizia ha generato l'arte di avviluppare e di arruffare i negozi, era mestieri che la giustizia discoprisse un'arte per ritornarli sciolti e lisciati. »

La procedura civile non ha proprio, oltre a questo, altro intento: che è, recare in mezzo delle giudiziali controversie quegli ordini che valgano a distrigare i nodi o i viluppi.

Nella quale opera il Legislatore non avrebbe luce se non gli stesse presente l'avviso di quel grande maestro che fu il Montesquieu: « Il ne faut pas donner à l'une des parties le bien de l'autre sans examen; ni les ruiner toutes les deux à force d'examiner. »

Or dunque, la *ponderatezza* e la *celerità* necessarie sono esse così contemperate nel Codice, su cui nuovamente pendono i vostri voti, da doverne augurare che per lo innanzi eviteremo a'bedue gli avvertiti pericoli ne' conflitti giudiziari?

Il diuturno studio che fecero le Commissioni incaricate di apparecchiare questo Codice, e la pratica che intorno alle principali disposizioni di esso vive e corre presso altri popoli, sono tale caparra che assai bene ci affida. E la speranza nostra si eleva quasi a certezza, considerando quanta scienza di Magistrati, qual cumulo di sperienze, e che valore di età venerabili ebbero a riunirsi in que' dessi che testè lo scrutavano severamente, senza che per frutto di sì vagliata disamina sieno state consigliate sustanziali o poderose riforme.

Onde giova credere che l'opera torni confacente al bisogno.

(102-A)

Ma se pure alcunchè resti a correggere in meglio, la Nazione non sarà meno desiderosa di accogliere il detto Codice con favore: dacchè esso fa dono di norme certe ed identiche a tutte le Provincie del Regno, e sbandisce ad un tempo ogni *arbitrio*, sottoponendo tutti i Giudici all'impero della legge, della quale udranno ormai l'autorevole voce in ogni atto e in ogni momento delle auguste loro funzioni.

SEBASTIANO TECCHIO *Relatore*

~~PROGETTO DI LEGGE~~

~~ADOTTATO DAL SENATO DEL REGNO~~

~~Art. 1.~~

Il Codice di procedura civile da pubblicarsi in conformità dell'articolo terzo della presente legge è approvato, ed avrà esecuzione cominciando col giorno primo di aprile mille ottocento cinquantacinque.

Nella sessione parlamentare dell'anno mille otto cento cinquantotto sarà posta in deliberazione la revisione di esso Codice.

~~Art. 2.~~

Un esemplare stampato di detto Codice firmato dal Re e controsegnato dal Guardasigilli servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese firmata dal Guardasigilli.

~~Art. 3.~~

La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

(102-A)

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

(102-A)

~~Art. 4.~~

Avanti il giorno primo d'aprile mille ottocento cinquantacinque, sarà determinata per legge la tariffa dei diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri, e degli onorari degli avvocati, dei procuratori e dei periti per gli atti di rispettiva loro pertinenza contemplati nel Codice stesso, e l'osservanza di questa legge comincerà al tempo stesso che il Codice avrà la sua esecuzione.

Prima del gennaio mille ottocento cinquantacinque, sarà dal Ministero presentata al Parlamento la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri.

Art. 5.

Col primo ~~giorno~~ di aprile mille ottocento ~~cinquantacinque~~ i Tribunali di prima cognizione, i Magistrati d'Appello, ed il Magistrato di Cassazione assumeranno rispettivamente il titolo di Tribunali provinciali, Corti d'Appello, e Corte di Cassazione.

~~Art. 4.~~

~~Idemico al qui contro.~~

~~Art. 5.~~

~~Idemico al qui contro.~~

Approvato nella seduta del 26. giugno 1856.

Pellati